



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa



SETTORE VIII
Edilizia Privata e Sviluppo Economico
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

AUTORIZZAZIONE N° 55 /SUAP DEL 11 NOV. 2025
PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO
PROT. n° 0034906 DEL 23/09/2024

IL RESPONSABILE E.Q. SETTORE VIII

Vista la domanda presentata a mezzo PEC allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Scicli in data 23/09/2024 prot. n. 0034906, dalla Sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], nella qualità di legale rappresentante della Società Gia.Ci. Srls unipersonale, P. IVA 01603470889, con sede legale a Scicli in C.da Cuturi, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico delle acque reflue prodotte nell'azienda agrituristica con annesso coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali, sita in C.da Cuturi, nel Comune di Scicli, previo trattamento primario in fossa Imhoff e secondario in condotta disperdente;

Considerato che la domanda medesima riguarda un intervento comportante l'espletamento dei seguenti procedimenti ed il rilascio dei seguenti correlativi atti:

- adozione dell'A.U.A. da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa – 6° Settore Ambiente e Geologia;
- parere endoprocedimentale relativo agli scarichi di acque reflue, da parte del Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni - Ufficio Autorizzazioni Idriche e Fognarie del Comune di Scicli;

Vista la nota prot. gen. n. 0039991 del 31/10/2024 con la quale questo Suap ha inoltrato l'istanza al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, 6° Settore Ambiente e Geologia ed al Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni – Ufficio Autorizzazioni Idriche e Fognarie del Comune di Scicli;

Vista la nota prot. n. 23274 del 07/11/2024, acquisita al prot. gen. dell'Ente in data 08/11/2024 al n. 40911, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, 6° Settore Ambiente e Geologia ha richiesto ulteriore documentazione integrativa;

Vista la pec del 25/11/2024, acquisita al prot. gen. dell'Ente in pari data al n. 43222, con la quale la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

Vista la relazione tecnica relativa all'utilizzo degli affluenti di allevamento acquisita al prot. gen. dell'Ente in data 14/01/2025 al n. 1323;

Visto il parere endoprocedimentale n.18/2025 del 13/05/2025 relativo agli scarichi di acque reflue, rilasciato in data 23/05/2025 con prot. n. 18534, dal Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni – Ufficio Autorizzazioni Idriche e Fognarie del Comune di Scicli;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria dell'importo di € 50,00, effettuato in data 05/11/2025 a mezzo bollettino PagoPA;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria dell'importo di € 10,00, effettuato in data 05/11/2025 a mezzo bollettino PagoPA;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 28/2025, adottata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, 6° Settore Ambiente e Geologia con Determina Dirigenziale R.G. n. 2145/2025 prot. n. 0015510 del 25/06/2025, trasmessa a mezzo pec in data 26/06/2025, acquisita al prot. gen. dell'Ente in pari data al n.0022525;

Verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria del provvedimento non si trovano in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con delibera G.C. n.243 del 31/12/2024 e del P.T.P.C. per il triennio 2025/2027 approvato con delibera G.C. n. 112 del 16/07/2025 quale sezione del PIAO;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale vigente;

Visto il P.R.G. e le Norme Tecniche di Attuazione;

Visto il D.Lgs. n.59 del 26/03/2010;

Visto il D.Lgs. n.159 del 09/07/2010;

Visto il D.P.R. n.160 del 07/09/2010;

Vista la L.R. n.5/2011;



Visto il D.P.R. n.59 del 13/03/2013;

Considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico e in base alle sopraindicate determinazioni degli Uffici competenti:

RILASCIA

alla Sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], nella qualità di legale rappresentante della Società Gia.Ci. Srls unipersonale, P. IVA 01603470889, con sede legale a Scicli in C.da Cuturi, l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico delle acque reflue prodotte nell'azienda agrituristica con annesso coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali, sita in C.da Cuturi, nel Comune di Scicli, previo trattamento primario in fossa Imhoff e secondario in condotta disperdente.

Al presente provvedimento viene allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la Determina Dirigenziale R.G. n. 2145/2025 prot. n. 0015510 del 25/06/2025 di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 28/2025 da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, - 6° Settore Ambiente e Geologia, trasmessa a mezzo pec in data 26/06/2025 e acquisita al prot. n. 0022525.

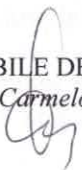
DA ATTO CHE

- a) - Il ritiro del presente atto comporta per il richiedente e/o gli aventi diritto, l'accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni tutte riportate nella Determina Dirigenziale sopra citata;
- b) - Il presente provvedimento è rilasciato, mediante notifica, al soggetto richiedente; copia sarà trasmessa al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, - 6° Settore Ambiente e Geologia, all'A.R.P.A. Sicilia ed al Settore VII - Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni - Ufficio Autorizzazioni Idriche e Fognarie del Comune di Scicli;
- c) - L'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità pari a **15 (quindici) anni** decorrenti dalla data di rilascio del presente provvedimento; la domanda per il rinnovo dovrà essere presentata al SUAP almeno sei mesi prima della scadenza;
- d) - Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Scicli e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- e) - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Catania entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

Scicli, li 11 NOV. 2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

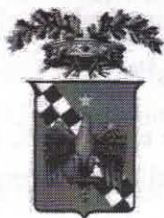
geom. Carmelo Arrabito



IL RESPONSABILE E.Q. SETTORE VIII

Ing. Salvatore Privitera





Libero Consorzio Comunale di Ragusa

www.provincia.ragusa.it

**DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
SETTORE 6° - AMBIENTE E
GEOLOGIA
R.G. N. 2145/2025**

Reg. di Settore N. 205/2025

Oggetto: **A.U.A. 28/2025** - Provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, nei confronti **Ditta GIA.CI. Srls Unipersonale**, con sede legale e sede operativa in c.da Cuturi – Scicli.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. ed ai sensi della LR 7/2019 e s.m.i., ai fini dell'adozione della seguente Determinazione, di cui si attesta la regolarità del Procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, il responsabile del Procedimento Dott. Antonino Cataudella sottopone al Dirigente la seguente proposta di Determinazione.

Premesso che

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 regola la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), applicabile alle categorie di imprese, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, purché i relativi impianti non siano soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e non siano sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);
- l'A.U.A. è un Provvedimento Unico che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, di cui all'art. 3 del D.P.R. 59/2013, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti responsabili per i singoli endoprocedimenti attivati, adottato dalla Provincia e rilasciato dal SUAP secondo le procedure, di cui all'art. 4 del regolamento, restando inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le normative settoriali;
- con direttive impartite con prot. n° 16938 del 10/04/2014 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, le Province Regionali, oggi denominati liberi Consorzi, ai sensi della L.R. 8/2014, con specifico riferimento ai contenuti del D.P.R. n. 59/2013, continueranno ad esercitare le funzioni di autorità competente come definite all'art. 2, c. 1, lett. b) dello stesso D.P.R. 59/2013;

Visto il Decreto Legislativo 06/04/2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ed ii.;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e

la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrale Ambientale, a norma dell'art. 23 del D. L. 09/02/2012, n° 5 convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n° 35;

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 4980 del 07/11/2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella prima fase di applicazione del D.P.R. 13/03/2013, n° 59;

Vista la disposizione n° 47156 del 06/11/2016 del Servizio 7 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sull'applicabilità del D.P.R. 59/2013, per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico alle Ditte già autorizzate, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n° 152/06 e ss. mm. ed ii.;

Visto il D.P. 27/05/2019 n° 12 sulla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali, con particolare riguardo all'U.O.B. Territoriale Ambientale 2 per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. al Servizio 1 (U.O.S.I.I.) per le autorizzazioni ex art. 40, comma 1, della L.R. n° 27/86 e per l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura, ai sensi del D.Lgs. 99/1992;

Visto il D. Lgs. 127 del 30/06/2016 sul riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi ed in particolare le modifiche introdotte dall'art. 4 sull'Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il "Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA", approvato, con Deliberazione n. 5 del 08/04/2025, dalla Commissione Straordinaria nello svolgimento delle funzioni del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° n° 2199/2024, prot. 16417 del 08/08/2024;

Richiamate le circolari del Dipartimento Ambiente della Regione Sicilia:

- n° 16938 del 10/04/2014 recante chiarimenti a seguito dell'emanazione della L.R. 8/2014;
- n° 36570 del 04/08/2014 sui chiarimenti in ordine alle autorizzazioni allo scarico dei reflui degli insediamenti produttivi;

Preso atto che:

- il SUAP di Scicli in data 31/10/2024 ha trasmesso, in modalità telematica e con Posta Elettronica Certificata, l'Istanza AUA, assunta, in pari data, al protocollo dell'Ente al n. 2258 con la quale la Sig.ra [REDACTED], in qualità di legale rappresentante della **Ditta GIA.C. Srls Unipersonale**, esercente l'attività agrituristica e coltivazione agricole associate all'allevamento di animali, ha chiesto, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
 - comunicazione sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- con pec del 23/05/2025, il Settore VII del Comune di Scicli, ha trasmesso il parere endoprocedimentale n. 18/2025 (**Allegato A**), Prot. n. 18534/2025, assunto al protocollo dell'Ente al n. 12691 del 23/05/2025, sullo scarico delle acque reflue;

Vista la Comunicazione - Relazione sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, parte integrante del presente Provvedimento, a firma del titolare dell'Azienda zootecnica che utilizza gli effluenti di allevamento, presentata, ai sensi dell'Allegato 2 del D.P. 562/2022 di recepimento del D.M. n. 5046 del 25/02/2016;

Vista la relazione tecnica a firma del Geom. Mario Cottone;

Visti gli Atti d'Ufficio;

Considerato che:

– come descritto nella Comunicazione - Relazione:

- la Ditta conduce un fondo rustico sito in c.da Cuturi in territorio di Scicli, con un'estensione di terreni pari ad Ha 24.50.00;
- l'azienda zootecnica ha mediamente presente un carico di bestiame composto da vacche da latte (razza Frisona) n. 8, e n. 4 bovini da un anno a 2 anni, allevati principalmente secondo la linea vacca/vitello e secondariamente mediante il ristallo di animali extra aziendali;
- il totale dell'azoto in campo è pari a kg/anno 432,60;

Tenuto conto che l'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dalla U.O.S.4.2 competente in materia di AUA, si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che il D.P.R. 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente;

Ritenuto di

- considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- poter procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nei confronti della Ditta GIA.CI. Srls Unipersonale, meglio indicata in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'O.R.E.L.;
- la L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii.;

Dato atto che non esistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento, circa l'adozione del presente Provvedimento.

PROPONE

Per le ragioni di cui in premessa qui integralmente richiamate a motivazione

1. di adottare, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 13/03/2013, n° 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **Ditta GIA.CI. Srls Unipersonale** (P.Iva 01603470889, iscritta alla C.C.I.A.A. del Sud Est Sicilia al n. RG - 132552), con sede legale e sede operativa in c.da Cuturi – Scicli, per il titolo abilitativo relativo all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue;

2. di disporre che la Ditta in oggetto, fatti salvi:

- la correttezza dell'istanza e della documentazione, oggetto della presente autorizzazione, con particolare riferimento ai requisiti ed ai titoli necessari all'esercizio dell'attività in oggetto;
- gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, di ogni altro parere/autorizzazione/N.O. preventivo e/o successivo, rilasciato da parte di Enti preposti alla salvaguardia di vincoli gravanti nella zona e senza pregiudizio di diritti di terzi;
- l'acquisizione di tutti gli ulteriori ed eventuali atti di assenso o titoli autorizzativi,

è autorizzata allo scarico delle acque reflue prodotte nell'azienda zootecnica, come da parere endoprocedimentale favorevole 18/2025, Prot. n. 18534/2025, del Settore VII del Comune di Scicli (**Allegato A**), parte integrante del presente provvedimento, **secondo le condizioni ivi riportate**;

3. di dare atto che, così come si evince dalla relazione allegata all'istanza, la **Ditta GIA.CL. Srls Unipersonale è esonerata dalla comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento**, visto l'esiguo numero di capi allevato e, di conseguenza, la quantità di azoto prodotta, pari a kg/anno 432,60, nettamente inferiore a 3.000 kg/anno su terreni non vulnerabili e a 1.000 kg/anno su terreni vulnerabili (art. 2 dell'allegato 2 al D.P. 562 del 21/07/2022) e, comunque, la Ditta è, in qualsiasi momento, tenuta a segnalare, tempestivamente, ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica, presentando nuova istanza di modifica sostanziale dell'AUA;

4. di stabilire che:

- l'eventuale cessazione dell'attività da parte della Ditta in oggetto, senza subentro di terzi, dovrà essere, tempestivamente, comunicata al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, al SUAP del Comune di Scicli, all'A.R.P.A. Sicilia - U.O.S. attività produttive Ragusa e comporterà la decadenza della presente autorizzazione;
- eventuali variazioni della titolarità dell'attività dello stabilimento autorizzato con il presente provvedimento, dovranno essere comunicate al Libero Consorzio Comunale di Ragusa (già Provincia Regionale di Ragusa), per il tramite del SUAP del Comune di Scicli;
- occorre sottoporre a preventiva nuova Autorizzazione Unica Ambientale le modifiche sostanziali dello stabilimento o il trasferimento in altra sede, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore;
- ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 13/03/2013, n° 59 la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha la durata di 15 (quindici) anni, per il cui rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza, occorre presentare al SUAP di competenza istanza di rinnovo;
- l'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dello stabilimento è tale da renderlo necessario, precisando che tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione;
- l'autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell'autorizzazione prima della naturale scadenza qualora le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti



da strumenti di pianificazione e programmazione di settore o qualora nuove disposizioni legislative comunitarie o regionali lo esigano (comma 5, art.5 D.P.R. 59/2013);

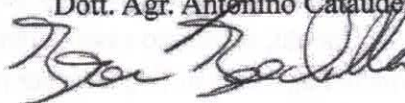
- 
5. di disporre che la presente autorizzazione acquisisce efficacia a decorrere dalla data del nuovo rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive di Scicli;
 6. di dare atto che il presente Provvedimento è rilasciato unicamente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 13/03/2013, n° 59 e non costituisce, pertanto, presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto;
 7. di trasmettere, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, in modalità telematica, il presente Provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Scicli, per il rilascio del titolo autorizzativo nei confronti della Ditta GIA.CI. Srls Unipersonale;
 8. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro i termini di legge;
 9. di disporre la pubblicazione del presente atto a termini di legge;
 10. di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta impegno di spesa.

Ragusa, 25/06/2025

L'Istruttore Amministrativo
Francesco Tarascio



Il titolare di Elevata Qualificazione U.O.C. 4
Responsabile del procedimento
Dott. Agr. Antonino Cataudella



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la proposta infra riportata;

Ritenuto di condividerne le ragioni di fatto e di diritto e verificata la completezza della relativa istruttoria;

Dato atto che non sussiste in capo allo scrivente ipotesi di conflitto di interessi in merito all'adozione del presente atto, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa in materia e dal PTPC dell'Ente.

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 13/03/2013, n° 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **Ditta GIA.CI. Srls Unipersonale** (P.Iva 01603470889, iscritta alla C.C.I.A.A. del Sud Est Sicilia al n. RG - 132552), con sede legale e sede operativa in c.da Cuturi - Scicli, per il titolo abilitativo relativo all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
2. di disporre che la Ditta in oggetto, fatti salvi:
 - la correttezza dell'istanza e della documentazione, oggetto della presente autorizzazione, con particolare riferimento ai requisiti ed ai titoli necessari all'esercizio dell'attività in oggetto;

- gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, di ogni altro parere/autorizzazione/N.O. preventivo e/o successivo, rilasciato da parte di Enti preposti alla salvaguardia di vincoli gravanti nella zona e senza pregiudizio di diritti di terzi;
 - l'acquisizione di tutti gli ulteriori ed eventuali atti di assenso o titoli autorizzativi,
- è autorizzata allo scarico** delle acque reflue prodotte nell'azienda zootecnica, come da parere endoprocedimentale favorevole 18/2025, Prot. n. 18534/2025, del Settore VII del Comune di Scicli (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, **secondo le condizioni ivi riportate;**
3. di dare atto che, così come si evince dalla relazione allegata all'istanza, la **Ditta GIA.CI. Srls Unipersonale è esonerata dalla comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento**, visto l'esiguo numero di capi allevato e, di conseguenza, la quantità di azoto prodotta, pari a kg/anno 432,60, nettamente inferiore a 3.000 kg/anno su terreni non vulnerabili e a 1.000 kg/anno su terreni vulnerabili (art. 2 dell'allegato 2 al D.P. 562 del 21/07/2022) e, comunque, la Ditta è, in qualsiasi momento, tenuta a segnalare, tempestivamente, ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica, presentando nuova istanza di modifica sostanziale dell'AUA;
4. di stabilire che:
- l'eventuale cessazione dell'attività da parte della Ditta in oggetto, senza subentro di terzi, dovrà essere, tempestivamente, comunicata al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, al SUAP del Comune di Scicli, all'A.R.P.A. Sicilia - U.O.S. attività produttive Ragusa e comporterà la decadenza della presente autorizzazione;
 - eventuali variazioni della titolarità dell'attività dello stabilimento autorizzato con il presente provvedimento, dovranno essere comunicate al Libero Consorzio Comunale di Ragusa (già Provincia Regionale di Ragusa), per il tramite del SUAP del Comune di Scicli;
 - occorre sottoporre a preventiva nuova Autorizzazione Unica Ambientale le modifiche sostanziali dello stabilimento o il trasferimento in altra sede, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore;
 - ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 13/03/2013, n° 59 la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha la durata di 15 (quindici) anni, per il cui rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza, occorre presentare al SUAP di competenza istanza di rinnovo;
 - l'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dello stabilimento è tale da renderlo necessario, precisando che tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione;
 - l'autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell'autorizzazione prima della naturale scadenza qualora le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti da strumenti di pianificazione e programmazione di settore o qualora nuove disposizioni legislative comunitarie o regionali lo esigano (comma 5, art.5 D.P.R. 59/2013);
5. di disporre che la presente autorizzazione acquisisce efficacia a decorrere dalla data del nuovo rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive di Scicli;



6. di dare atto che il presente Provvedimento è rilasciato unicamente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 13/03/2013, n° 59 e non costituisce, pertanto, presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto;
7. di trasmettere, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, in modalità telematica, il presente Provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Scicli, per il rilascio del titolo autorizzativo nei confronti della Ditta GIA.CI. Srls Unipersonale;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro i termini di legge;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto a termini di legge;
10. di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta impegno di spesa.



Il Dirigente del VI Settore
Dott. Geol. Giuseppe Alessandro

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Giuseppe Alessandro".





Il Dirigente
Don José



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE VII

TRAFICHI PIGNORI - SOSTEGNO

protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI

UFFICIO AUTORIZZAZIONI IDRICHE E FOGNARIE



Prot. Gen. n. _____

del _____

PEC

Al Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore VI Ambiente e Geologia
Via G. Di Vittorio
97100 Ragusa
protocollo@pec.provincia.ragusa.it

e p.c.

AL SUAP
SEDE

PARERE n. 18 /2025

Oggetto: *Parere endoprocedimentale per il titolo abilitativo relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue (lettera a, comma 1, art. 3 D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii.), per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del citato D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii. - Ditta: GIA.CI Srls- P. IVA: 01603470889 - C.da Cuturi snc - Scicli.*

VISTA l'istanza presentata dalla Sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] (RG) il [REDACTED], CF: [REDACTED], nella qualità di Legale rappresentante della ditta GIA.CI Srls, con sede a Scicli in C.da Cuturi snc, P.iva 01603470889, trasmessa dal SUAP di Scicli in data 23/09/2024 prot. n.0034906 e successiva integrazione del 31/10/2024 prot. n. 0039991, intesa ad ottenere il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, presso l'azienda ad indirizzo agricolo/zootecnico con Attività agrituristica annessa, sita in C.da Cuturi snc, territorio di Scicli, censita in catasto urbano al foglio 7 p.lle 203, 224;

VISTA la documentazione allegata dalla quale si evince che:

- l'immobile è stato realizzato con permesso a costruire n° 24/2023 del 17/05/2023;
- lo smaltimento delle acque reflue domestiche avviene tramite due sistemi di trattamento, uno di tipo primario ed uno di tipo secondario. Il trattamento di tipo primario consta di una vasca settica tipo Imhoff suddivisa in compartimenti distinti per il liquame e il fango con accesso dall'alto e munita di idoneo tubo di ventilazione. I fanghi verranno periodicamente estratti con una cadenza da una a quattro volte l'anno. I liquami provenienti dalla chiarificazione confluiranno in un pozzetto di cacciata in grado di garantire la distribuzione dei reflui in tutta la lunghezza della condotta disperdente e saranno successivamente immessi nella condotta disperdente.
- Il trattamento di tipo secondario, avviene tramite condotta sub-irrigante lunga ml 21, rapportato a 6 A.E. e ad un potere di assorbimento del terreno pari a 3,5 m/AE, che sarà collocata all'interno di una trincea larga non meno di 0,50 m e profonda 1 m e posta alla distanza di 30 m da qualunque opera destinata al servizio d'acqua potabile (cisterna, pozzo, tubazioni di acqua, ecc.) così come stabilito dalla relazione idrogeologica a firma del Dott. Geol. Rosario Zaccaria.

La trincea sarà costituita nel seguente modo:

- ✓ strato di pietrisco (2-3 cm di diametro), racchiuso con un telo di geotessile, spesso 50-60 cm, dove sarà allocata la condotta disperdente;
- ✓ terreno vegetale misto a torba, spesso 40-50 cm, posto sia lateralmente che superiormente allo strato di

pietrisco, per favorire la risalita capillare dei liquami chiarificati.

Il geotessile servirà ad evitare la penetrazione del terreno nei vuoti del pietrisco; altresì un idoneo soprassetto deve evitare qualsiasi avvallamento sopra la trincea e facilitare l'allontanamento delle acque meteoriche. Infine deve essere realizzata la piantumazione di piante e fiori con prato, ad alto potere assorbente (ad es. giunco, felce, cannuccia da palude, ecc.), in modo da favorire i processi d'evapotraspirazione.

Il trattamento di tipo secondario consente sia lo smaltimento sia un'ulteriore depurazione, sfruttando le proprietà di permeabilità e depurative del terreno (chimiche, biologiche, meccaniche).

- l'approvvigionamento idrico del fabbricato è assicurato da un pozzo trivellato;

VISTO il Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) approvato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa con Deliberazione n° 27 del 06/10/2017 e successive modifiche e revisioni approvate con: Delibera n. 2 del 29/01/2018, Delibera n. 12 del 20/05/2019, Delibera n.22 del 28/04/2021 e Delibera n.1 del 19/01/2022;

RICHIAMATI:

- il D.lgs n. 152 del 3 Aprile 2006 e ss. mm. e ii. recante "*Norme in Materia Ambientale*" ed, in particolare, la Parte Terza dello stesso che detta "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la L.R. n° 27 del 15.05.1986;
- Il D.P.R. 19 marzo 2013, n. 59 e ss. mm. ed ii. "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n°35*";
- Il D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale/e gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4 quater del D. L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122*";
- le norme tecniche di cui all'allegato 5 della Delibera interministeriale del 04/02/17 del Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- il Regolamento Comunale sugli scarichi approvato con Delibera C.C. n. 140 del 15/07/1987;
- la Legge 241/90 e ss. mm. e ii. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 che assegna la competenza ai Dirigenti per l'emissione dei documenti autorizzatori;

Richiamata la legge n. 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

Attestato, altresì, di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con delibera G.M. n.243 del 31/12/2024;

Per quanto sopra e sulle risultanze dell'istruttoria, questo Ufficio, limitatamente a quanto di competenza e nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

esprime PARERE FAVOREVOLE

allo scarico sul suolo mediante sub-irrigazione, previo trattamento primario in fossa Imhoff, presso la Ditta "**GIA.CI Srls**- P. IVA: 01603470889 - C.da Cuturi snc, territorio di Scicli, censita in catasto al foglio 7 p.lle 203, 224; fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, ed ogni altra valutazione di competenza di altri uffici e/o Enti preposti alla tutela di eventuali vincoli gravanti nella zona di intervento, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- prima dell'immissione dei reflui nei presidi depurativi dovrà essere mantenuto in efficienza un pozzetto d'ispezione dotato di sifone;
- nella fossa Imhoff dovranno essere convogliate esclusivamente acque reflue domestiche o assimilate;
- per le ordinarie pulizie utilizzare detersivi di uso domestico ad alta degradabilità;
- estrarre periodicamente, con cadenza minima annuale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, i fanghi nella fossa Imhoff, con pompa mobile e successivo trasferimento in impianti idonei tramite autoespurgo regolarmente autorizzato, conservando i formulari attestanti gli avvenuti regolari conferimenti, con obbligo di esibirli a semplice richiesta degli organi competenti deputati al controllo;
- effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie al fine di garantire costantemente l'efficienza dell'impianto di trattamento;
- eventuali rifiuti speciali, pericolosi e non, derivanti dall'attività, dovranno essere trattati, stoccati e smaltiti



- in conformità alla normativa vigente in materia di rifiuti;
- lo scarico dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle Autorità competenti;
 - l'area interessata alla dispersione mediante sub-irrigazione deve essere vincolata a verde, e l'area drenante deve risultare sempre sgombera da qualsiasi struttura e/o opera di qualsiasi natura;
 - vengano osservate le seguenti distanze minime:
 - ml 30 della condotta disperdente da qualsiasi opera destinata al servizio d'acqua potabile;
 - ml 10 della vasca settica Imhoff da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile;
 - ml 200 dell'impianto depurativo da pozzi di approvvigionamento acqua potabile, da sorgenti e da corsi d'acqua, da condotte, serbati ed altre opere pubbliche destinate al servizio di acqua potabile;
 - siano evitati fenomeni di ristagno delle acque e di impaludamento del terreno e qualora si riscontrassero tali condizioni, intervenire tempestivamente integrando l'impianto di scarico con un sistema di trattamento aggiuntivo;
 - i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico siano mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
 - venga comunicata qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al processo di depurazione e qualora le modifiche siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative diverse da quello autorizzato, dovrà essere presentata istanza di nuova autorizzazione;
 - mantenere un pozzetto da assumere come punto di campionamento dei reflui prima di essere sversati nel corpo ricettore finale;
 - fatta salva l'attività di controllo del Comune, entro sessanta giorni dall'avvio dello scarico e con cadenza biennale, il titolare dovrà effettuare l'autocontrollo sulla qualità degli scarichi, mediante il campionamento e l'analisi, da parte di un tecnico abilitato, dei reflui dopo il trattamento, per il rispetto dei parametri riportati nella Tab. 4 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.. Al fine di permettere la possibilità di verifica sulle operazioni di campionamento e analisi dei reflui, il titolare, almeno trenta giorni prima, dovrà comunicare al Comune la data di autocontrollo. I dati analitici, le relazioni delle analisi e le attestazioni di conformità ai limiti tabellari, sottoscritti da un tecnico abilitato, dovranno essere trasmessi al Comune tempestivamente, compatibilmente con i tempi di esecuzione;
 - il titolare dello scarico, qualora i reflui non risultassero conformi ai limiti tabellari, dovrà, in autotutela, inibire lo scarico dei reflui.
- L'Autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, e di richiedere alla Ditta il risanamento di eventuali danni provocati dal cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento/smaltimento reflui.
- La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente parere e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia, non espressamente qui richiamate, comporterà l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente legislazione.
- Quanto sopra per i successivi adempimenti di competenza dell'Ufficio Provinciale deputato all'adozione dell'A.U.A. e del SUAP deputato al rilascio dell'A.U.A.

Scicli, 13/05/2025



Il Titolare di E.Q. VII Settore
Geom. Sebastiano Vasile



ITALIA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

La Sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], nella qualità di legale rappresentante della Società Gia.Ci. Srls unipersonale, P. IVA 01603470889, dichiara di aver ritirato oggi 13 NOV. 2025, l'originale della presente autorizzazione e di accettare tutte le condizioni e le prescrizioni in essa contenute e obbligarsi all'osservanza delle stesse cui il rilascio della presente è subordinato.

Scicli, li 13 NOV. 2025

La Dichiarante

Gia. Ci. Srls

[REDACTED]
C.da Cuturi sn - 97018 Scicli (RG)
C.F. e P. IVA. 01603470889



COMUNE DI SCICLI

VISTO si dichiara vera ed autentica la firma della Sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], apposta in mia presenza previa esibizione di idoneo documento di identificazione.

Scicli, li 13 NOV. 2025

IL FUNZIONARIO INCARICATO
geom. Carmelo Arrabito